

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO

L'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, P.zza Università n. 21, codice fiscale/P.I.
00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore
Generale, dott. Giovanni Maria Soro, nato a Sassari (prov. SS) il 04/09/1970, domiciliato per la
carica presso la medesima;

		E	
	, Via	n	città codice
fiscale/P.I		, d'ora in poi denominato	"soggetto ospitante", legalmente
rappresentata da		nato/a a	prov
il	;		

#### **PREMESSO**

- che il sistema formativo e il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che l'art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 contempla fra i soggetti promotori di attività formative di tirocinio le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che l'art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6 attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;

- considerato il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, e considerata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- la Deliberazione n. 34/7 del 03.07.2018 con la quale la Regione Sardegna ha recepito l'Accordo del 25.05.2017 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1, commi 34 36 della Legge 92/2012.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

### Principi

- 1. L'Università degli studi di Sassari promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
- 2. I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.
- 3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione
- 4. Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé stesso o ad altri.
- 5. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

#### Art. 2

#### Destinatari e tipologie ammesse

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l'Università e il soggetto ospitante aventi ad oggetto l'attivazione di:

- Tirocini formativi e di orientamento rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo rivolti a inoccupati in cerca di occupazione e a disoccupati, anche in mobilità (in qualità di soggetto accreditato ai Servizi per il lavoro della Regione Sardegna);

- Tirocini estivi di orientamento. Restano esclusi dalla presente disciplina:
- I tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- I periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;
- I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 05/08/2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero".

#### ART. 3

#### Durata

La durata massima dei tirocini extracurricolari, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a dodici mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una **sospensione** del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

In caso di **interruzione** del tirocinio, il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al Servizio Placement – Ufficio terza Missione e Territorio (per il soggetto promotore). Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Nel caso di **proroga** del tirocinio la richiesta deve essere adeguatamente motivata dal Soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un'integrazione dei contenuti del PFI.

L'orario di tirocinio non deve superare l'80 % dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal Soggetto ospitante.

#### Art. 4

#### Modalità di attuazione

I tirocini sono attivati sulla base della presente convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Sassari (soggetto promotore) e il soggetto ospitante.

A supporto degli utenti è attivo, all'interno dell'Ufficio Terza Missione e Territorio, il Servizio Placement che offre servizi d'informazione ed orientamento al lavoro e assicura gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione dei tirocini medesimi.

L'iter procedurale, la modulistica e l'insieme delle regole che governano la gestione dei tirocini, dall'attivazione al rilascio dell'attestazione finale con la messa in trasparenza delle competenze sono pubblicate nelle pagine del Placement.

Per ciascun tirocinante deve essere predisposto un PFI redatto secondo lo schema allegato alla presente convenzione (Allegato 1) e un Dossier individuale (Allegato 2).

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte che saranno allegate al PFI diventandone parte integrante.

#### Art. 5

## Numero di tirocini attivabili

- 1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:
- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contralto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: **non più di due tirocinanti contemporaneamente**;
- le unirà operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché alla data di fine del tirocinio, con più di venti: **tirocinanti in misura non**

superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

- 2. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra i tirocini curriculari ed extracurriculari.
- 3. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66.
- 4. I limiti numerici indicati nei commi precedenti sono finalizzati a garantire un giusto rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tirocinanti, per un reale inserimento lavorativo del tirocinante. Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.
- 5. Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.

#### Art. 6

#### Indennità di tirocinio

Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili.

L'erogazione deve essere garantita dal Soggetto ospitante o attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Durante il periodo di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

#### Art. 7

## Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
- supportare il tirocinante ed il soggetto ospitante nella predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

#### Art. 8

## Obblighi soggetto ospitante

## Spetta al soggetto ospitante:

- designare un tutor che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire al tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- trasmettere al soggetto promotore (Servizio Placement Ufficio Terza Missione e Territorio) le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

- avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante non può:

- attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
- Avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

#### Art. 9

## Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo individuale, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compilare giornalmente il registro delle presenze rilasciato dal Servizio Placement dell'Ufficio Terza Missione e Territorio;
- qualora il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- qualora il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor aziendale di riferimento e al tutor del soggetto promotore.

## Art. 10 Incompatibilità e divieti

I tirocinanti non possono essere adibiti ad attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel PFI.

Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60 per cento delle ore previste nel PFI e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso Soggetto ospitante.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da Soggetto promotore e da Soggetto ospitante.

I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie, in occasione di scioperi, o ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

#### Art. 11

## Tutoraggio

- 1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:
- collabora con il soggetto ospitante alla stesura del PFI;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa;
- provvede alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e concorre alla redazione dell'attestazione finale.
- 2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che svolge le seguenti funzioni:
- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- 4. In caso di assenza prolungala del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

- 5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

#### Art. 12

## Garanzie assicurative

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tale obbligo potrà eventualmente essere assunto anche dal Soggetto ospitante.

La copertura per infortuni INAIL da parte dell'Ateneo è garantita mediante apposita posizione assicurativa territoriale (PAT n. 95379659).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun PFI. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante, nei casi previsti dalla legge n° 296 del 27/12/2006 e successive integrazioni, è tenuto ad effettuare la Comunicazione obbligatoria per l'attivazione dei tirocini promossi tramite la presente Convenzione.

#### Art. 13

## Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sulla base del PFI e del Dossier individuale, rilasciano una Attestazione finale dei risultati, specificando le competenze eventualmente

acquisite con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. 2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

#### Art. 14

## Inadempienza da parte dei Soggetti ospitanti

In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento.

#### Art. 15

#### Tirocini estivi di orientamento

Si definiscono Tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro.

#### Art. 16

#### Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini impegnandosi a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

https://www.uniss.it/it/regolamenti-e-modulistica/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali

### Art.17

## Responsabilità per danni

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a persone o cose del soggetto ospitante provocate dal tirocinante potranno essere imputate al soggetto promotore.

#### Art. 18

## Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà tre anni di validità, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni contenute nel presente convenzione, la stessa potrà essere revocata previa comunicazione A.R. entro 10 gg. dall'evento lamentato.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante

## Art. 19

## Foro competente

Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d'ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Sassari.

#### Art. 20

Per tutto	quanto	non	previsto	o	esplicitato	dalla	presente	Conve	enzione	si	rimanda	alla	norma	tiva
vigente.														

Letto, approvato e sottoscritto in Sassari,	lì
Per	Per l'Università degli Studi di Sassari
	Il Direttore Generale

(Giovanni Maria Soro)